



COMUNE DI LAVIS

Provincia Autonoma di Trento

Il Segretario Generale

Tel 0461/248149

email: segretario@comunelavis.it

Spett.le

PONTE SUL BRENTA S.R.L.S.

VIA PEC

Lavis, 12/10/2023

Oggetto: Risposta a richiesta accesso a informazioni ai sensi della trasparenza amministrativa.

In relazione all'istanza registrata al prot. 25146 dd. 02/10/2023, si fa notare che la richiesta non è formalizzata in maniera da individuare l'istituto giuridico a cui ci si vuole riferire con "trasparenza amministrativa"

Dato che le richieste non riguardano strettamente una pratica edilizia specifica, ma si chiedono documenti e dati generali, si qualifica, d'ufficio la stessa come accesso civico generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Tale norma è stata recepita nell'ordinamento autonomo regionale con legge regionale 29 ottobre n. 2014 n. 13 che prevede "l'accesso civico disciplinato dall'articolo 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione", quindi non è previsto che l'amministrazione debba elaborare dati diversi da quelli presenti su documenti dell'ente.

Ciò premesso:

- per la prima istanza si trasmette copia del documento unico di programmazione (DUP 2024/2026) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 dd. 04/10/2023. A pagina 19 si può trovare il dato richiesto. (allegato 1)
- per la seconda domanda: Non sono disponibili documenti in cui sia descritta l'attività di controllo svolta dal Comune in relazione alla medesima fattispecie.
- Risulta nel quinquennio precedente un altro provvedimento similare recentissimo, che si allega in copia previa cancellazione dei dati identificativi della pratica specifica, per cui dovrà essere

inoltrata domanda di accesso documentale specifico se presente l'interesse ad ottenerlo.
(Allegato 2)

- Per la quarta domanda: non si tratta di richiesta di un documento e non esiste un documento che descriva le modalità di controllo dell'ente e quindi non vi è nulla che sia possibile trasmettere.
- Non risultano atti o comunicazioni ufficiali dell'Avvocatura dello Stato riportati nel provvedimento di decadenza. Eventuali comunicazioni interne sono state funzionali a definire il comportamento da tenere in vista di un ragionevolmente verosimile contenzioso e si tratta pertanto di comunicazioni sottratte all'accesso. (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2890 del 15 maggio 2018: *"la giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di accesso dei pareri legali, ne riconosce l'ostensione in accoglimento dell'istanza d'accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso (Cons. St., ord., sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4798); **nega invece l'accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio**".)*)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Segretario Generale
Dott. Mariano Carlini

Questa nota se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione.

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile